SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 499

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato dalla Camera dei deputati, in sede di prima deliberazione, nella seduta del 22 luglio 1992, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa

dei deputati VIOLANTE, ANGIUS, BARBERA, BARGONE, CESETTI, COLAIANNI, CORRENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, IMPOSIMATO, LETTIERI, RECCHIA, RINALDI Alfonsina, RODOTA, SENESE, TORTORELLA, e VIGNERI (86); FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI. BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, COLUCCI, Gaetano, CONTI, GASPARRI, LA RUSSA Ignazio, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA e VALENSISE (445); PAPPALARDO (529); BATTISTUZZI, ALTISSIMO, BIONDI, COSTA Raffaele, PATUELLI e ZANONE (534); CASTAGNETTI Pierluigi, DE MITA, MATTARELLA, FRACANZANI, GITTI, VISCARDI, FRONZA CREPAZ, AZZOLINI, BIASUTTI, CIAFFI, MAZZUCONI, ROJCH, NUCCI MAURO, COSTA Silvia, CASILLI, AGRUSTI, GRILLO Luigi, BORRI, SANZA, LUCCHESI, DIANA, FERRARI Wilmo, BACCARINI, SARETTA, SILVESTRI, CORSI, PINZA, ALAIMO, RIVERA, SERRA Giuseppe, MENSORIO, TABACCI. MENSURATI, NICOTRA, MATULLI, TORCHIO, BICOCCHI, DI MAURO e LUSETTI (620); GALASSO Alfredo, PALERMO, NOVELLI, BERTEZZOLO, DALLA CHIESA Fernando, FAVA, GAMBALE, ROZZA GIUNTELLA, NUCCIO, ORLANDO, PISCITELLO e POLLICHINO (806); TASSI (841); PAISSAN, RUTELLI, GIULIARI, DE BENETTI, MATTIOLI, LECCESE, PECORARO SCANIO, CRIPPA, BOATO, PRATESI, BETTIN e SCALIA (851); BINETTI, LIA e FRASSON (854); BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALOCCHI Maurizio, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, GRASSI Alda, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, MAGRI Antonio, MANCINI Gianmarco, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, ROSSI Luigi, ROSSI Maria Cristina, ROSSI Oreste, SARTORI, TERZI e VISENTIN (898); MASTRANTUONO, LABRIOLA, LA GANGA, LUCARELLI e ROMANO (1055)

(V. Stampati Camera nn. 86, 445, 529, 534, 620, 806, 841, 851, 854, 898 e 1055)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 1992

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione

1.5

F.,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, a misure restrittive della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorità giudiziaria, quando ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Entro il termine perentorio di novanta giorni, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera, con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei componenti, decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato».